

Il giorno 30 marzo 2016 in Jesi,

tra

la Nuova Banca delle Marche S.p.A.

Medioleasing S.p.A. in A.S.

e

le Delegazioni Sindacali

- Fabi nelle persone dei Sigg. Giuseppe Imperio e Maurizio Liberti
- First-Cisl nelle persone dei Sigg. Maurizio Santini, Fabrizio Sperandini, Giovanni Carlini e Antonio Italia;
- Fisac-Cgil nelle persone dei Sigg. Averino di Marcantonio, Gianfranco Ingargiola, Fabio Maravalli e Luca Rocchetti;
- Uilca-Uil nelle persone dei Sigg. Luca Alessandrelli e Paolo Rosati

costituite ai sensi dell'art 21 CCNL 19 gennaio 2012 nel testo non modificato dall'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del citato CCNL

premesso che

- nel più ampio processo di Risoluzione di Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria disposto a suo tempo con provvedimento di Banca d'Italia del 21 novembre 2015 e successivamente approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto del 22 novembre 2015, poi emendato con ulteriore provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2016 approvato anche esso dal MEF con decreto del 18 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, è stata prevista la fusione per incorporazione di Medioleasing in Nuova Banca Marche, funzionale anche al successivo trasferimento delle sofferenze da Nuova Banca Marche alla società veicolo all'uopo costituita "REV - Gestione Crediti S.p.A.";
- con lettera datata 14 marzo 2016 a tutti i destinatari sindacali stabiliti per legge e per contrattazione collettiva -che qui si da per trascritta- le Società interessate dal trasferimento di Azienda, nel rappresentare e declinare i criteri ispiratori, le condizioni e le fasi realizzative del progetto nel suo complesso -esso tra i numerosi aspetti positivi sul piano operativo non comporta, fra l'altro, significative ricadute sulle condizioni di lavoro del personale destinatario del trasferimento di Azienda- hanno dato avvio alle procedure stabilite dall'art 47, l. nr. 428 del 1990, così come integrata e modificata successivamente dal Legislatore e dagli artt. 17 e 21 C.C.N.L. 19 gennaio 2012, il cui testo risulta immodificato dall'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del C.C.N.L. cit.;
- le OO.SS. con propria istanza del 18 marzo 2016 hanno avanzato richiesta di incontro per dare corso al confronto stabilito dalle disposizioni di legge e di contratto indicate al punto che precede. Le Società, con lettera datata 23 marzo 2016, hanno riscontrato detta richiesta fissando per l'incontro la data del 30 marzo 2016 alle ore 14,30 presso il Centro Direzionale Fontedamo di Nuova Banca delle Marche S.p.A. sito in Jesi. Successivamente, ma nei termini contrattuali e di legge, in data 25 marzo






2016 è pervenuta la richiesta di incontro da parte della Segreteria Nazionale del Sinfub (spedita il 18 marzo 2016); con detta lettera il Sinfub indicava fra l'altro quale partecipante al confronto il Dirigente Provinciale Sig. Fabrizio Orfei, le Società, con lettera datata 25 marzo 2016 indirizzata al Sinfub ed a tutte le altre organizzazioni sindacali per conoscenza, hanno formalmente esteso l'invito a partecipare all'incontro alla predetta Organizzazione Sindacale, già fissato al 30 marzo 2016 alle ore 14,30 presso il Centro Direzionale di Fontedamo di Jesi;

- le Parti presenti, alla data e ora fissata per l'incontro, hanno conseguentemente avviato l'esame congiunto ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 ed hanno dato corso al relativo confronto di carattere negoziale stabilito dalle correlate disposizioni della contrattazione collettiva del settore del credito;

le Parti hanno convenuto quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Il "passaggio" di tutto il Personale di Medioleasing (società incorporata nell'ente-ponte Nuova Banca Marche) avverrà ai sensi dell'art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità e con assoluta "invarianza" dei trattamenti già applicati al Personale medesimo, posto che Nuova Banca Marche S.p.A., anche nella sua qualità di Banca Capogruppo risulta già destinataria della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro del settore del Credito e che il Contratto Integrativo Aziendale 28 febbraio 2015 risulta in tutto identico a quello applicato in precedenza da Medioleasing S.p.A.;
- 3) il Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti trasferiti a Nuova Banca Marche, in quanto esso non risulti già versato da parte degli interessati al Fondo Pensioni Banca delle Marche e sia stato accantonato presso l'Azienda, verrà "passato" a Nuova Banca Marche. Il TFR maturando dalla data del trasferimento dei dipendenti che non lo hanno destinato al Fondo Pensioni Banca delle Marche sarà versato, al pari di quanto avviene già per i dipendenti di Nuova Banca delle Marche che non hanno esercitato l'opzione di versamento sopra indicata, ai sensi di legge al Fondo Tesoreria dell'INPS;
- 4) ciascun dipendente "trasferito" al nuovo datore di lavoro conserverà sul piano individuale, oltre che l'inquadramento acquisito con il correlato trattamento retributivo, le anzianità di servizio e convenzionali già maturate presso la Società alienante ai fini della determinazione del periodo di preavviso o della indennità sostitutiva nonché per la determinazione del periodo massimo di comporto in caso di malattia, ed il quantitativo maturato e non goduto di ferie, festività soppresse e banca delle ore;
- 5) con riferimento al welfare, in materia di:
  - previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle norme vigenti, il Personale incorporato da Nuova Banca Marche manterrà l'iscrizione all'attuale regime di previdenza complementare alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro ed alle prestazioni tempo per tempo previste per la propria posizione;



- assistenza sanitaria integrativa, il Personale incorporato da Nuova Banca Marche continuerà ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza ed alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti;
- 6) il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di Nuova Banca Marche il contratto di part-time, con l'articolazione di orario giornaliero e settimanale già in essere presso Medioleasing e la relativa scadenza; per la assegnazione del personale medesimo il nuovo datore di lavoro terrà in debito conto le Strutture aziendali presso cui sussistono esigenze tecnico-organizzative compatibili con la prestazione lavorativa ad orario parziale e, ovviamente, la correlata disponibilità dell'interessato;
  - 7) I distacchi di personale da Medioleasing S.p.A. in A.S. a Nuova Banca delle Marche S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione cesseranno immediatamente la loro ragione di esistere; le unità in questione che già in precedenza risultavano assegnate presso Filiali e/o Agenzie di Nuova Banca Marche -continuando a persistere le esigenze tecniche organizzative che ne giustificavano la loro assegnazione presso le stesse Filiali/Agenzie dove operano tuttora- resteranno ivi assegnate;
  - 8) La riassegnazione delle residue altre risorse "trasferite" da Medioleasing a Nuova Banca delle Marche sarà presso il Centro Direzionale in Jesi in base a criteri di carattere gestionale che tengono conto delle esigenze tecniche ed organizzative determinate soprattutto in questa fase dalla acquisizione delle nuove attività -svolte in precedenza presso la Società incorporata- tenendo altresì in buona evidenza, oltre che l'inquadramento, le capacità e competenze dei colleghi "trasferiti", nonché delle esperienze professionali già maturate da costoro;
  - 9) Le Parti si danno atto e si confermano che il presente accordo definisce e conclude ad ogni conseguente effetto le procedure di cui all'art. 47, l. nr. 428 del 1990, così come integrata e modificata successivamente dal Legislatore e dagli artt. 17 e 21 C.C.N.L. 19 gennaio 2012, il cui testo non risulta modificato dall'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del citato C.C.N.L.; pertanto ogni clausola del presente accordo viene ritenuta dalle Parti e va conseguentemente considerata collegata in modo funzionale ed inscindibile alle altre clausole che compongono l'accordo medesimo e lo rendono conseguentemente unitario ed inscindibile in ogni sua parte.

Le OO.SS.

Fabi

First-Cisl

Fisac-Cgil

Uilca-Uil

Nuova Banca delle Marche S.p.A.

Medioleasing S.p.a. in A.S.